



**NOTA INFORMATIVA LEGGE N. 30/2022**  
**Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni**  
**agroalimentari di origine locale**  
**Disposizioni di interesse dei Comuni**

*Roma, 29 aprile 2022*

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.94 del 22-04-2022, la [LEGGE 1 aprile 2022, n. 30](#) recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, entrata in vigore il 23/04/2022.

La legge, fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

In particolare, la norma prevede che con la dizione « PPL - piccole produzioni locali» si definiscono **i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.**

Secondo le previsioni dell'art. 3, i prodotti PPL possono indicare nell'**etichetta**, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali» seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

La norma, all' art. 4, stabilisce poi che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il **logo « PPL - piccole produzioni locali»** e sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione dello stesso; con il medesimo decreto sono definite le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilità e le modalità con cui è fornita una corretta informazione al consumatore.

L'art. 11 prevede che con **Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** sono definiti **i criteri e le linee guida** sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla legge;
- c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.

Relativamente al **consumo e alla vendita dei prodotti PPL**, secondo le previsioni dell'art. 5, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007**, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili. La norma prevede infine che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Relativamente alle **attività di controllo**, l'art. 10 prevede che, fermo restando le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.